



MINISTERO DELLA DIFESA

DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE

IL DIRETTORE GENERALE

- VISTA** la legge 31 luglio 1954, n. 599, concernente lo stato dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e successive modificazioni;
- VISTA** la legge 11 luglio 1978, n. 382, concernente le norme di principio sulla disciplina militare;
- VISTA** la legge 10 maggio 1983, n. 212, concernente le norme sul reclutamento, gli organici e l'avanzamento dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza e successive modificazioni;
- VISTA** la legge 24 dicembre 1986, n. 958, recante norme sul servizio di leva e sulla ferma di leva prolungata;
- VISTA** la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente le norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
- VISTO** il decreto ministeriale 16 settembre 1993, n. 603, concernente le disposizioni di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nell'ambito dell'Amministrazione della difesa, come modificato dal decreto ministeriale 24 novembre 2004, n. 326;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente le norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi e successive modificazioni;
- VISTO** il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, concernente l'attuazione dell'articolo 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino dei ruoli, modifica alle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo delle Forze armate, come modificato dal decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 82;
- VISTA** la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente le misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo e successive modificazioni;
- VISTO** il decreto ministeriale 3 ottobre 2000, concernente la determinazione delle categorie e specialità nelle quali è ripartito il personale dell'Aeronautica;
- VISTA** la legge 14 novembre 2000, n. 331, concernente le norme per l'istituzione del servizio militare professionale e successive modificazioni;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, concernente il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
- VISTO** l'articolo 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente le funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali;
- VISTO** il decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, concernente le disposizioni per disciplinare la trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale a norma dell'articolo 3, comma 1 della citata legge n. 331/2000, come modificato dai decreti legislativi 31 luglio 2003, n. 236 e 19 agosto 2005, n. 197;

- VISTA** la direttiva 11 giugno 2002, n. CGS/SM13/30545/P1-2/0.1, concernente le norme per la selezione attitudinale dei partecipanti ai concorsi quali allievi marescialli dell’Aeronautica;
- VISTO** il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente il codice in materia di protezione dei dati personali;
- VISTO** il decreto del Ministro della difesa 16 settembre 2003 concernente l’elenco delle imperfezioni ed infermità che sono causa di inidoneità ai servizi di navigazione aerea e criteri da adottare per l’accertamento e la valutazione ai fini dell’idoneità;
- VISTO** il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270 che ha modificato il regolamento concernente l’autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509;
- VISTA** la legge 11 febbraio 2005, n. 15, concernente modifiche ed integrazioni alla citata legge n. 241/1990;
- VISTA** la pubblicazione dello Stato maggiore dell’Aeronautica 21 ottobre 2005 concernente il regolamento interno della Scuola sottufficiali dell’Aeronautica;
- VISTO** il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, concernente il codice delle pari opportunità tra uomo e donna a norma dell’articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246;
- VISTO** il decreto del Ministro della difesa 13 aprile 2006, n. 203 con il quale è stato adottato il regolamento recante l’identificazione dei dati sensibili e giudiziari trattati e delle relative operazioni effettuate dal Ministero della difesa, in attuazione degli articoli 20 e 21 del citato decreto legislativo n. 196/2003;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 15 ottobre 2008, n. 164, concernente il regolamento recante la disciplina per la redazione dei documenti caratteristici del personale appartenente all’Esercito, alla Marina, all’Aeronautica e all’Arma dei carabinieri;
- VISTA** la legge 3 agosto 2009, n. 108, concernente la proroga dei termini della partecipazione italiana a missioni internazionali;
- VISTA** la legge 29 dicembre 2009, n. 197 di conversione, con modificazioni, del decreto legge 4 novembre 2009, n. 152, concernente le disposizioni urgenti per la proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e al sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché relative alla partecipazione delle Forze armate e di polizia a missioni internazionali;
- VISTA** la legge 5 marzo 2010, n. 30 di conversione, con modificazioni, del decreto legge 1° gennaio 2010, n. 1, concernente le disposizioni urgenti per la proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e al sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia e disposizioni urgenti per l’attivazione del Servizio europeo per l’azione esterna e per l’Amministrazione della difesa;
- VISTO** il foglio n. 116/5/1100/46.51 del 18 giugno 2009 con il quale lo Stato maggiore della difesa ha comunicato le entità massime dei reclutamenti autorizzate per il 2010;
- VISTA** la lettera n. SMA 123/P.13.02 M_ARM001 107581 del 28 dicembre 2009 con la quale lo Stato maggiore dell’Aeronautica ha comunicato gli elementi di programmazione relativi all’emanazione del bando di concorso in oggetto;
- RAVVISATA** l’esigenza di indire un concorso interno per titoli ed esami per l’ammissione al 10° corso di 24 allievi marescialli dell’Aeronautica;

VISTO

il decreto del Presidente della Repubblica del 16 settembre 2008, concernente la sua nomina a Direttore generale per il personale militare,

D E C R E T A

Articolo 1

Posti a concorso

1. E' indetto un concorso interno per titoli ed esami a 24 posti per l'ammissione al 10° corso allievi marescialli dell'Aeronautica, così ripartiti:
 - a) 8 posti riservati agli appartenenti al ruolo dei sergenti dell'Aeronautica;
 - b) 16 posti riservati agli appartenenti al ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente dell'Aeronautica.
2. Con successivo decreto dirigenziale sarà fissata la percentuale di posti riservati agli aventi titolo di cui all'articolo 9, comma 1 della legge 5 marzo 2010, n. 30.
3. Resta impregiudicata per l'Amministrazione la facoltà di revocare il presente bando di concorso, modificare il numero dei posti, annullare, sospendere o rinviare lo svolgimento delle attività previste dal concorso o l'incorporamento dei vincitori, in ragione di esigenze attualmente non valutabili né prevedibili ovvero in applicazione di leggi di bilancio dello Stato o finanziarie o di disposizioni di contenimento della spesa pubblica. In tal caso l'Amministrazione della difesa provvederà a dare formale comunicazione mediante annuncio che sarà pubblicato nel Giornale ufficiale della difesa.
4. Avverso il presente bando è ammesso, dalla data di pubblicazione nel Giornale ufficiale della difesa:
 - a) entro 60 giorni, ricorso giurisdizionale al tribunale amministrativo regionale, precisando che, trattandosi di atto emesso da organo centrale dello Stato, la competenza è del T.A.R. del Lazio con sede in Roma (articolo 3 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034);
 - b) entro 120 giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 8 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.

Articolo 2

Requisiti per l'ammissione

1. Possono partecipare al concorso:
 - a) gli appartenenti al ruolo dei sergenti dell'Aeronautica, che alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande:
 - 1) abbiano compiuto 4 anni nel servizio permanente, considerando valido, a tal fine, anche il servizio svolto nel ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente dell'Aeronautica. Non vanno computati come servizio i periodi di detrazione di anzianità subiti per effetto di condanne penali, di sospensioni dal servizio per motivi disciplinari o di aspettativa per motivi privati;
 - 2) non abbiano superato il 40° anno di età;
 - 3) abbiano riportato nell'ultimo quadriennio in servizio permanente la qualifica di almeno "superiore alla media" o giudizio corrispondente;
 - 4) non abbiano riportato la sanzione disciplinare della consegna di rigore nell'ultimo biennio;

./.

alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande:

- 1) abbiano compiuto 7 anni di servizio, di cui almeno 4 anni in servizio permanente. Non vanno computati come servizio i periodi di detrazione di anzianità subiti per effetto di condanne penali, di sospensioni dal servizio per motivi disciplinari o di aspettativa per motivi privati;
 - 2) non abbiano superato il 40° anno di età;
 - 3) abbiano riportato nell'ultimo quadriennio in servizio permanente la qualifica di almeno "superiore alla media" o giudizio corrispondente;
 - 4) non abbiano riportato la sanzione disciplinare della consegna di rigore nell'ultimo biennio;
 - 5) siano in possesso di diploma di istruzione secondaria avente durata quinquennale che consenta l'iscrizione all'università secondo le vigenti disposizioni o lo conseguano nel 2010. I candidati in possesso di un titolo di studio avente durata quadriennale devono aver superato il prescritto anno integrativo o essere in grado di superarlo entro il 2010. I diplomi rilasciati da istituti scolastici parificati o legalmente riconosciuti, se firmati dai capi delle scuole stesse, sono validi solo previa legalizzazione di detta firma a cura del provveditore agli studi. L'ammissione dei candidati che abbiano conseguito un titolo di studio all'estero è subordinata all'equipollenza del titolo stesso ad uno dei titoli sopraindicati. Gli interessati dovranno allegare al titolo di studio una dichiarazione di equipollenza rilasciata da un provveditore agli studi a loro scelta.
2. I requisiti prescritti per l'ammissione al concorso indicati al comma 1, lettera a), numeri 3) e 4) e lettera b), numeri 3) e 4) devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda e mantenuti per tutta la durata del procedimento concorsuale, pena l'esclusione dal concorso o dalla frequenza del corso.
 3. L'Amministrazione può disporre, in ogni momento ed anche a seguito di successive verifiche, con provvedimento motivato del Direttore generale per il personale militare o di autorità da lui delegata, l'esclusione del candidato dal concorso o dalla frequenza del corso per difetto dei requisiti prescritti, nonché per la mancata osservanza dei termini perentori stabiliti nel presente bando.
 4. Tutti i candidati partecipano con riserva alle prove e agli accertamenti previsti dal presente bando di concorso.

Articolo 3

Domanda di partecipazione al concorso

1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere:

- a) redatta, in carta semplice, secondo i modelli riportati negli allegati A e B che costituiscono parte integrante del presente decreto, riservati agli appartenenti, rispettivamente, al ruolo dei sergenti ed al ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente dell'Aeronautica. I modelli di domanda sono disponibili sui siti internet www.persomil.difesa.it e www.difesa.it/concorsi;
- b) firmata per esteso dal candidato. La firma, da porre necessariamente in forma autografa, non deve essere autenticata. La mancata sottoscrizione renderà la domanda irricevibile;
- c) indirizzata alla Direzione generale per il personale militare – I Reparto – 2^a Divisione reclutamento sottufficiali – 4^a Sezione e presentata entro il termine di trenta giorni, decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nel Giornale ufficiale della difesa, al comando di appartenenza, che ne curerà l'istruttoria attenendosi a quanto specificato nel successivo articolo 4.

./.

2. Sottoscrivendo la domanda il concorrente, oltre a manifestare esplicitamente il consenso alla raccolta e trattazione dei dati personali che lo riguardano e che sono necessari all'espletamento

dell'iter concorsuale (il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione), si assume la responsabilità penale ed amministrativa circa eventuali dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

3. Ogni variazione a quanto sottoscritto nella domanda di partecipazione dovrà essere tempestivamente comunicata al comando di appartenenza che provvederà a darne notizia alla citata Direzione generale per il personale militare al fax numero 06517052766.
4. La Direzione generale per il personale militare si riserva la facoltà di far regolarizzare le domande che, spedite nei termini, dovessero risultare formalmente irregolari per vizi sanabili, inesatte o non conformi agli allegati A e B del presente bando.

Articolo 4

Istruttoria ed inoltro delle domande dei candidati

1. I comandi di appartenenza, ricevuta la domanda di partecipazione dei candidati devono:
 - a) certificare l'avvenuta presentazione, apponendo il timbro dell'ente, la data e il numero di protocollo nel medesimo giorno in cui la stessa è presentata;
 - b) compilare sul retro della domanda la parte riservata al comando di appartenenza, a firma del comandante o suo delegato;
 - c) compilare l'allegato C;
 - d) trasmettere, non prima della data di scadenza del bando ma entro dieci giorni da tale data, la domanda e l'allegato C alla Direzione generale per il personale militare – I Reparto – 2^a Divisione – 4^a Sezione, specificando nella lettera di trasmissione il numero di telefono rinam e il recapito postale del comando di appartenenza. Sull'esterno della busta dovrà essere posta la dicitura: “Concorso interno per l'ammissione al 10° corso allievi marescialli dell'Aeronautica”. Si precisa che ogni domanda di partecipazione dovrà essere accompagnata da una lettera di trasmissione;
 - e) far redigere dalle competenti autorità gerarchiche il previsto documento caratteristico, chiuso alla data di scadenza dei termini di presentazione della domanda, indicando come motivo di compilazione: “partecipazione al concorso interno per l'ammissione al 10° corso allievi marescialli dell'Aeronautica”;
 - f) predisporre copia della documentazione caratteristica, raccolta in ordine cronologico, relativa agli ultimi quattro anni di servizio, compreso il documento di cui alla precedente lettera e), l'attestazione e la dichiarazione di completezza sottoscritta dal candidato e la copia del foglio matricolare. I quadri del foglio matricolare devono essere aggiornati alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso, compresi quelli privi di annotazioni, mediante l'apposizione della data, del bollo d'ufficio e della firma dell'ufficiale alla matricola. La documentazione dovrà essere trattenuta presso il comando di appartenenza insieme ad una copia della domanda di partecipazione. La Direzione generale per il personale militare chiederà tale documentazione per i soli concorrenti risultati idonei alla prova di cultura militare e di cultura generale prevista all'articolo 7 del presente bando e utilmente collocati nelle rispettive graduatorie. I comandi di appartenenza dovranno, in tal caso, trasmettere, per le valutazioni della commissione esaminatrice, entro 7 giorni dall'avvenuta ricezione della richiesta la documentazione in argomento e una copia del diploma di istruzione secondaria di 2^o grado, per i candidati che ne siano in possesso. I concorrenti che non hanno ancora sostenuto gli esami di maturità dovranno sottoscrivere un'apposita dichiarazione riguardante la temporanea mancanza del titolo di studio impegnandosi a

./.

- successivo articolo 8;
- g) trasmettere immediatamente, in caso di trasferimento del candidato, la documentazione di cui alla lettera f) al nuovo comando di appartenenza, il quale assumerà la competenza per l'invio della stessa e per tutte le successive incombenze concernenti la procedura concorsuale. Del trasferimento della documentazione dovrà essere contestualmente informata la Direzione generale per il personale militare;
 - h) comunicare tempestivamente alla Direzione generale per il personale militare ogni variazione riguardante il candidato (trasferimenti, instaurazione di procedimenti disciplinari e penali, impiego nei teatri operativi, collocamento in congedo, etc.).

Articolo 5

Commissioni

1. Con decreti del Direttore generale per il personale militare o di autorità da lui delegata, saranno nominate le seguenti commissioni:
 - a) commissione esaminatrice;
 - b) commissione tecnica per gli accertamenti psico–attitudinali.
2. La commissione esaminatrice di cui al precedente comma 1, lettera a) sarà composta da:
 - a) un ufficiale superiore di grado non inferiore a Colonnello, presidente;
 - b) due ufficiali superiori, membri;
 - c) un ufficiale inferiore, segretario.In relazione a particolari esigenze operative determinate dallo Stato maggiore dell'Aeronautica la commissione potrà operare in Italia e/o all'estero, avvalendosi anche dell'ausilio di appositi comitati di vigilanza nominati dalla Direzione generale per il personale militare.
3. La commissione tecnica per gli accertamenti psico–attitudinali di cui al precedente comma 1, lettera b) sarà composta da:
 - a) un ufficiale superiore in servizio permanente di grado non inferiore a Tenente colonnello, presidente;
 - b) due ufficiali superiori in servizio permanente di grado Maggiore o Tenente colonnello, membri;
 - c) un ufficiale inferiore in servizio permanente, segretario (senza diritto di voto).La commissione si avvarrà del contributo tecnico–specialistico di ufficiali ed esperti periti selettori dell'Aeronautica militare.

Articolo 6

Svolgimento del concorso

1. Lo svolgimento del concorso prevede:
 - a) la prova scritta per l'accertamento delle qualità culturali/professionali;
 - b) l'accertamento psico–attitudinale;
 - c) la valutazione dei titoli di merito.
2. All'atto della presentazione presso la sede della prova scritta e dell'accertamento psico–attitudinale i candidati dovranno indossare l'uniforme di servizio ed essere muniti di valido documento di riconoscimento provvisto di fotografia, rilasciato da un'amministrazione dello Stato. Coloro che non si presenteranno in uniforme e muniti di valido documento di riconoscimento saranno segnalati ai rispettivi comandi per le sanzioni disciplinari del caso.

./.

3. I concorrenti che non dovessero presentarsi alle prove concorsuali nei termini stabiliti per cause di cui l'Amministrazione non può essere ritenuta responsabile non saranno ammessi alle prove stesse e quindi risulteranno esclusi dal concorso.

Articolo 7

Prova scritta per l'accertamento delle qualità culturali/professionali

1. I concorrenti dovranno sostenere una prova scritta per l'accertamento delle qualità culturali/professionali consistente nella somministrazione di un questionario contenente 100 quesiti a risposta multipla. I quesiti sono volti ad accettare il grado di conoscenza della lingua italiana, anche sul piano orto – grammaticale e sintattico, la conoscenza di argomenti di attualità, di educazione civica, di storia, di matematica (aritmetica, algebra e geometria), di inglese e della normativa di interesse delle Forze armate, nonché le capacità analitico-deduttive, percettivo-spaziali e analitico-verbali (i programmi di studio relativi alla suddetta prova sono riportati nell'allegato D del presente bando di concorso). La prova scritta, alla quale sarà attribuito un punteggio complessivo massimo di 60 punti, si intenderà superata se il concorrente avrà raggiunto la valutazione minima di 36 punti. Le domande potranno avere diversi coefficienti di valutazione secondo i criteri preventivamente stabiliti dalla commissione esaminatrice.
2. La sede, la data e l'ora di svolgimento della prova saranno pubblicate nel Giornale ufficiale della difesa del 20 maggio 2010. Lo stesso Giornale ufficiale potrà contenere l'avviso di rinvio ad altra data della pubblicazione suddetta ed anche eventuali comunicazioni riguardanti il bando di concorso. Tale pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti dei candidati. La mancata presentazione dei candidati alle prove d'esame o la presentazione in ritardo, ancorché dovuta a causa di forza maggiore, comporterà l'irrevocabile esclusione dal concorso.
3. Durante la prova ai concorrenti non è consentito comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, mettersi in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della sorveglianza o con i membri della commissione esaminatrice o del comitato di vigilanza, portare carta da scrivere, appunti o manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque genere. E' vietato, altresì, l'uso di computer, apparecchi telefonici o ricetrasmettenti. La mancata osservanza di tali prescrizioni e delle disposizioni emanate dalla commissione esaminatrice all'atto della prova comporta l'esclusione dalla prova stessa con provvedimento della commissione esaminatrice o del comitato di vigilanza. Analogamente sarà escluso il candidato che durante l'esame verrà sorpreso a copiare.
4. Accederanno alla selezione psico-attitudinale i primi 48 candidati appartenenti al ruolo dei sergenti ed i primi 96 candidati appartenenti al ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente, unitamente a coloro che avranno riportato, nella graduatoria, un punteggio pari a quello del concorrente classificatosi al 48° posto per il ruolo dei sergenti e al 96° posto per il ruolo dei volontari di truppa.
5. I candidati che, nel giorno previsto per la prova, fossero temporaneamente inidonei al servizio militare, ovvero in malattia, non dovranno presentarsi a sostenere la prova. A tal proposito il comando di appartenenza dovrà darne comunicazione alla citata Direzione generale a mezzo fax al numero 06517052766.

Articolo 8

Accertamento psico-attitudinale

1. I candidati utilmente collocati nella graduatoria relativa all'accertamento delle qualità culturali/professionali, secondo le modalità previste dal precedente articolo 7, saranno convocati presso il Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Aeronautica militare di Guidonia (Roma) per essere sottoposti all'accertamento psico-attitudinale di idoneità al servizio quale maresciallo dell'Aeronautica da parte della commissione di cui all'articolo 5, comma 3.

./.

– 8 –

2. L'accertamento psico-attitudinale, inteso a valutare le qualità attitudinali e caratteriologiche necessarie al reclutamento quale allievo maresciallo, prevede lo svolgimento di test, prove collettive, colloqui individuali e una prova ginnico-sportiva (Allegato E). In particolare,

attraverso tale accertamento saranno valutate le potenzialità adattative, le aspettative professionali e gli aspetti motivazionali del candidato.

3. Al termine dell'accertamento psico-attitudinale la commissione esprimerà, nei riguardi di ciascun candidato, un giudizio di idoneità o di inidoneità. Il giudizio, che è definitivo e non comporta attribuzione di punteggio, sarà comunicato seduta stante. Il giudizio di inidoneità comporta l'irrevocabile esclusione del candidato dal concorso.

Articolo 9

Titoli di merito

1. La commissione esaminatrice, ai fini della formazione della graduatoria finale valuterà, per i soli candidati risultati idonei alla prova scritta per l'accertamento delle qualità culturali/professionali e all'accertamento psico-attitudinale, i seguenti titoli di merito con l'assegnazione massima di 10 punti, secondo i valori di seguito indicati:
 - a) documentazione caratteristica relativa al periodo di permanenza nel ruolo dei sergenti o nel ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente, riferita agli ultimi quattro anni antecedenti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande: fino ad un massimo di 2 punti;
 - b) titolo di studio:
 - 1) per i candidati appartenenti al ruolo dei sergenti:
 - (a) il possesso del diploma di scuola media superiore di secondo grado di durata quinquennale o quadriennale completato dall'anno integrativo, rilasciato da scuole statali o istituti parificati o legalmente riconosciuti: 3 punti;
 - (b) il possesso di diploma di laurea di primo livello, non cumulabile con il punteggio di cui al precedente punto (a): 3,5 punti;
 - (c) il possesso di diploma di laurea specialistica, non cumulabile coi punteggi attribuiti per i titoli dei precedenti punti (a) e (b): 4 punti;
 - (d) il possesso del diploma di maturità conseguito presso l'istituto U. Maddalena dell'Opera nazionale figliaviatori o istituti analoghi: 0,5 punti;
 - 2) per i candidati appartenenti al ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente:
 - (a) il possesso del diploma di laurea di primo livello: 3,5 punti;
 - (b) il possesso del diploma di laurea specialistica, non cumulabile con il punteggio attribuito per il titolo di cui al precedente punto (a): 4 punti;
 - (c) il possesso del diploma di maturità conseguito presso l'istituto U. Maddalena dell'Opera nazionale figliaviatori o istituti analoghi: 0,5 punti.
 - c) reclutamento ai sensi della legge 24 dicembre 1986, n. 958 per il personale in servizio alla data del 1° settembre 1995: 1 punto;
 - d) ricompense militari riferite all'intero periodo del servizio militare (da indicare nell'allegato C del bando):
 - 1) medaglia d'oro al valor militare o al valore delle Forze armate/Arma dei carabinieri: 3 punti;
 - 2) medaglia d'argento al valor militare o al valore delle Forze armate/Arma dei carabinieri: 2 punti;
 - 3) medaglia di bronzo al valor militare o al valore delle Forze armate/Arma dei carabinieri: 1,5 punti;
 - 4) encomio solenne: 0,50 punti;

./.

- 9 -

- 5) encomio semplice: 0,20 punti;
- 6) elogio: 0,10 punti.

Il punteggio massimo acquisibile è di 4 punti.

2. Per essere produttivi di effetti, i titoli e le ricompense di cui al comma 1 dovranno essere

posseduti entro la data di scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso e dichiarati nella domanda stessa.

Articolo 10

Graduatorie finali di merito

1. La commissione esaminatrice formerà due distinte graduatorie finali di merito, una per gli appartenenti al ruolo dei sergenti e una per gli appartenenti al ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente, dei candidati giudicati idonei alle prove concorsuali secondo l'ordine definito dalla somma aritmetica dei punteggi conseguiti da ciascun candidato nella prova scritta per l'accertamento delle qualità culturali/professionali e nella valutazione dei titoli.
2. A parità di punteggio sarà data la precedenza, nell'ordine, al più giovane di età, al candidato avente maggiore anzianità di grado, a quello con maggiore anzianità di servizio, al candidato che ha riportato il miglior punteggio nella prova di cultura militare, al candidato che ha riportato la migliore valutazione nei titoli.
3. Saranno dichiarati vincitori i concorrenti utilmente collocati nelle graduatorie di merito nel limite dei posti a concorso e secondo l'ordine delle graduatorie stesse.
4. L'approvazione della graduatoria finale di merito e la nomina dei vincitori saranno formalizzate con decreto del Direttore generale per il personale militare. Le citate graduatorie saranno pubblicate nel Giornale ufficiale della difesa. Di tale pubblicazione sarà data notizia nella Gazzetta ufficiale – 4^a serie speciale. Dal giorno di pubblicazione dell'avviso decorre il termine per eventuali impugnativa.

Articolo 11

Ammisione al corso

1. I candidati utilmente collocati nelle graduatorie finali di merito ed in possesso del diploma di scuola media superiore di secondo grado saranno ammessi, nell'ordine delle graduatorie stesse, al corso di formazione e specializzazione presso la Scuola marescialli dell'Aeronautica militare di Viterbo. Il corso avrà durata biennale.
2. La durata del corso per gli allievi marescialli che, provenienti dal ruolo sergenti, non sono in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado non sarà comunque inferiore a sei mesi e sarà definita a cura dello Stato maggiore dell'Aeronautica. Tali allievi nella graduatoria finale del corso seguiranno i colleghi in possesso del diploma.
3. Gli appartenenti al ruolo dei sergenti e al ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente dichiarati vincitori del concorso potranno accedere alla frequenza del corso previa rinuncia al grado posseduto all'atto dell'ammisione al corso medesimo, con la conseguente cessazione dalla posizione del servizio permanente ed il passaggio a quella di allievo maresciallo. Lo stesso personale, qualora venga a cessare dalla qualità di allievo, è reintegrato nel grado, ferme restando le dotazioni organiche stabilite dalla legge ed il tempo trascorso presso la scuola è computato nell'anzianità di grado. Agli allievi marescialli ammessi alla frequenza del corso è riconosciuto il mantenimento della posizione economica precedentemente goduta, ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 21 del citato decreto legislativo n. 82/2001.
4. La Direzione generale per il personale militare potrà autorizzare i vincitori, per comprovati gravi motivi, a differire la presentazione alla scuola fino al venticinquesimo giorno dalla data di inizio

./.

del corso solo in seguito a specifica richiesta da parte del comando di appartenenza da trasmettere a mezzo fax, entro 48 ore dall'avvenuto impedimento, al numero 06517052766.

5. Entro i primi trenta giorni la Direzione generale per il personale militare si riserva la facoltà di ricoprire i posti che dovessero rendersi disponibili per mancata presentazione, per rinuncia o per

dimissioni dei vincitori, convocando i candidati idonei che seguono nelle graduatorie finali di merito.

6. Gli allievi saranno iscritti, ad eccezione del personale di cui al comma 2, a cura dell'Amministrazione della difesa al corso di studi per il conseguimento del diploma di laurea di 1° livello in Scienze organizzative e gestionali presso l'Università degli studi della Tuscia in Viterbo o alla facoltà di Scienze infermieristiche presso l'Università degli studi La Sapienza in Roma – sede distaccata in Viterbo.
7. L'allievo già laureato in Scienze organizzative e gestionali o in Scienze infermieristiche potrà essere assegnato anche alle categorie per le quali è previsto il conseguimento del medesimo titolo di studio. In tal caso non verrà iscritto alla relativa facoltà universitaria, ma frequenterà uno specifico corso di formazione individuato dallo Stato maggiore dell'Aeronautica.
8. Al fine di determinare gli allievi da avviare al corso di laurea in Scienze infermieristiche tutti i vincitori saranno iscritti alla selezione nazionale presso l'Università degli studi La Sapienza in Roma.
9. Ai frequentatori dei suddetti corsi dimessi a domanda, d'autorità o d'ufficio, si applica quanto previsto dalla normativa in vigore in relazione alla posizione nei riguardi degli obblighi di servizio.
10. Al termine dei rispettivi corsi agli allievi sarà attribuito un punteggio in trentesimi. Gli allievi che non dovessero superare, anche in seconda sessione, gli esami finali, saranno reintegrati nel grado precedentemente rivestito ed il periodo di permanenza presso la Scuola sottufficiali sarà considerato valido ai fini dell'anzianità di grado.

Articolo 12

Personale impiegato in particolari e specifici teatri operativi

1. I candidati che avevano presentato domanda di partecipazione a precedenti concorsi interni per allievi marescialli, ma non avevano potuto sostenere la prova scritta perché impegnati in teatri operativi di cui alle leggi 3 agosto 2009, n. 108 e 29 dicembre 2009, n. 197, parteciperanno d'ufficio allo svolgimento della prova scritta prevista per il presente concorso e saranno, quindi, valutati in relazione ai titoli posseduti per il concorso per il quale avevano presentato domanda, ai sensi della normativa in vigore. I medesimi candidati, se presentano domanda di partecipazione al concorso del presente bando, svolgeranno un'unica prova scritta e, se idonei, saranno sottoposti alla valutazione dei titoli previsti per il 10° concorso. Qualora utilmente collocati in graduatoria, al completamento positivo del 10° corso interno di formazione e specializzazione, saranno immessi nel ruolo dei marescialli con la medesima decorrenza giuridica dei colleghi del concorso in cui sono risultati idonei.
2. Ai sensi di quanto disposto dalla legge 5 marzo 2010, n. 30, i candidati che presenteranno domanda di partecipazione al presente concorso, ma che non potranno partecipare in tutto o in parte alle prove concorsuali perché impiegati nei teatri operativi di cui alla citata legge, saranno rinviati d'ufficio al primo corso utile.

Articolo 13

Assegnazione delle categorie e delle specialità

1. In relazione alle specifiche esigenze organiche e di impiego dell'Aeronautica agli allievi sarà

./.

– 11 –

assegnata, non prima del termine del primo anno di corso, una delle categorie previste per il ruolo marescialli ed indicate nell'allegato F.

2. Per l'assegnazione della categoria controllo spazio aereo i candidati dovranno possedere i requisiti psico-fisici-attitudinali stabiliti dalla normativa vigente.

3. Al termine del corso, gli allievi proseguiranno l'iter scolastico per un ulteriore anno al fine di completare il corso di studi universitari. All'inizio del terzo anno di corso, gli allievi iscritti alle predette facoltà universitarie dovranno sottoscrivere la dichiarazione con la quale si vincolano ad un'ulteriore ferma di cinque anni prevista dall'articolo 11, comma 9 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, decorrente dal termine di quella iniziale di due anni. Gli allievi che non sottoscriveranno tale dichiarazione saranno esclusi dal corso e reinseriti nel ruolo di provenienza.

I concorrenti che all'atto dell'ammissione alla Scuola marescialli dell'Aeronautica militare di Viterbo avessero già sostenuto esami universitari del corso di studio da frequentare non potranno farli valere ai fini del conseguimento del diploma di laurea.

Articolo 14

Immissione in ruolo

1. Gli allievi che supereranno i corsi di formazione e specializzazione saranno iscritti nel ruolo dei marescialli dell'Aeronautica e nominati maresciallo di 3^a classe con decorrenza dal giorno successivo alla data di nomina dell'ultimo maresciallo di 3^a classe proveniente dal corso biennale di formazione e specializzazione, conclusosi nell'anno, ai sensi dell'articolo 11, comma 8 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196.
2. Gli allievi che non sono in possesso del diploma di scuola media superiore di 2^o grado seguiranno, nella graduatoria finale del corso, i colleghi in possesso del predetto diploma.

Articolo 15

Disposizioni amministrative e varie

1. Ai candidati ammessi a sostenere la prova scritta per l'accertamento delle qualità culturali/professionali, di cui al precedente articolo 7, potrà essere concessa dai comandi di appartenenza, compatibilmente con le esigenze di servizio, la licenza straordinaria per esami militari della durata di sette giorni da fruire in un'unica soluzione.
2. Ai candidati spetta la corresponsione del trattamento di missione a carico dei comandi di appartenenza dal giorno che precede ciascuna prova concorsuale fino al rientro in sede al termine della stessa.
3. I candidati che non si dovessero presentare a sostenere la prova o l'accertamento senza giustificato motivo o che ne siano espulsi perdono il diritto al trattamento di missione. I vincitori che dovessero rinunciare alla frequenza del corso per motivi personali o che si prosciogliano dal corso perdono il diritto ad ogni trattamento di missione concesso durante tutto l'iter concorsuale e alla licenza straordinaria per esami militari. In tal caso i comandi di appartenenza dovranno provvedere al recupero delle somme pagate quale trattamento di missione e a tramutare l'eventuale licenza straordinaria concessa in licenza ordinaria secondo la vigente normativa.
4. L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da eventuali disgridi postali o telegрафici o comunque imputabile a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Articolo 16

Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi degli articoli 11 e 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 i dati personali

./.

- 12 -

forniti dai concorrenti saranno raccolti per le finalità di gestione del concorso e saranno trattati presso una banca dati automatizzata anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro per le finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione.

2. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico – economica del concorrente e, in caso di esito positivo del concorso, ai soggetti di carattere previdenziale.
3. L'interessato gode dei diritti stabiliti all'articolo 7 del citato decreto legislativo n. 196/2003, tra i quali il diritto d'accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge ed il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
4. I diritti di cui al precedente comma potranno essere fatti valere nei confronti del Direttore generale per il personale militare, titolare del trattamento. Responsabile del trattamento fino all'immissione nel ruolo marescialli è il Direttore della 2^a Divisione reclutamento sottufficiali della Direzione generale per il personale militare.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi competenti per il controllo secondo le normative vigenti e verrà pubblicato nel Giornale ufficiale della difesa.

Roma,

(Generale di corpo d'armata Mario
ROGGIO)